



COMUNE DI BRESCIA

## **ORDINANZA SINDACALE N. 1 del 10/01/2024**

**OGGETTO:ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMI 7-BIS E 7-BIS.1 DEL D.LGS. 267/2000 VOLTA A TUTELARE LA TRANQUILLITÀ E IL RIPOSO DEI RESIDENTI, NONCHÉ L'AMBIENTE URBANO E IL PATRIMONIO CULTURALE NELLE AREE DEL QUARTIERE DEL "CARMINE" INTERESSATE DA AFFLUSSO PARTICOLARMENTE RILEVANTE DI PERSONE E DA FENOMENI DI AGGREGAZIONE NOTTURNA PER UN PERIODO DI 30 GIORNI.**

### **LA SINDACA**

Premesso che:

- il Quartiere del "Carminè", in virtù di una plurima presenza di pubblici esercizi offre una ricca e variegata proposta di intrattenimento serale che richiama, in particolare nel fine settimana, numerose persone, determinando il verificarsi della così detta "Movida";
- tale fenomeno richiede un costante presidio al fine di evitare che si determinino condizioni di disturbo alla quiete pubblica con conseguente lesione del diritto al riposo da parte dei residenti del quartiere;

Richiamata la propria ordinanza in data 10.11.2023 prot. n. 350378 con cui è stata disposta una limitazione per quanto attiene giorni e orari per la vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato per gli esercizi pubblici e attività commerciali e artigianali insistenti nell'area urbana delimitata dalle seguenti vie, e medesime comprese:

- via Calatafimi;
- via Brigata Meccanizzata Brescia;
- via Silvio Pellico;
- P.le Cesare Battisti;
- via San Faustino (da P.le Cesare Battisti a Largo Formentone);
- C.so Mameli (da Largo Formentone alla Pallata);
- C.so Garibaldi;

Vista la nota del Comandante del corpo di Polizia Locale, P.G. n. 146/24/PL del 8.1.2024, con la quale si dà atto del miglioramento della situazione in premessa evidenziata, e si chiede la reiterazione del provvedimento di cui sopra che si è rivelato efficace;

Ritenuto, quindi, necessario procedere alla nuova adozione di ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 commi 7-bis e 7-bis.1 del D. Lgs. 267/2000 volta a tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché l'ambiente urbano e il patrimonio culturale nelle aree del quartiere del "Carmine" interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone e da fenomeni di aggregazione notturna mediante l'imposizione ai pubblici esercizi e alle attività commerciali e artigianali, di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato che si affacciano sulle pubbliche vie che si trovano all'interno del perimetro (comprese le vie che lo costituiscono) delimitato dalle vie sopra richiamate del divieto di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle ore 01.00 alle ore 06.00, se la consumazione avviene all'esterno del pubblico esercizio, compreso lo spazio riservato ai plateatici, e dalle ore 02:00 alle 06:00 se la consumazione avviene all'interno del pubblico esercizio a far data dall'adozione del presente atto e per un periodo di 30 (trenta) giorni;

Visti:

- l'art. 50, commi 7-bis e 7-bis.1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 9 comma 1 della L. n 447/1995;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art 39 del Regolamento di Polizia Urbana;

#### **ORDINA**

Ai Pubblici Esercizi, alle Attività Commerciali e Artigianali, di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato di cui all'allegato elenco che si affacciano sulle pubbliche vie che si trovano all'interno del perimetro (comprese le vie che lo costituiscono) delimitato dalle seguenti:

- via Calatafimi;
- via Brigata Meccanizzata Brescia;

- via Silvio Pellico;
- P.le Cesare Battisti;
- via San Faustino (da P.le Cesare Battisti a Largo Formentone);
- C.so Mameli (da Largo Formentone alla Pallata);
- C.so Garibaldi;

**Il divieto di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nelle giornate di venerdì, sabato e domenica:**

- dalle ore 01:00 alle ore 06:00, se la consumazione avviene all'esterno dei pubblici esercizi, compreso lo spazio riservato ai plateatici;
- dalle ore 02:00 alle ore 06:00, per le consumazioni effettuate all'interno dei pubblici esercizi.

**Il divieto di cui sopra vige dalla data di adozione del presente provvedimento e per un periodo di 30 (trenta) giorni ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis e 7-bis.1 T.U.E.L.**

#### **AVVERTE**

Che in caso di inottemperanza da parte dei soggetti interessati, si darà luogo:

All'applicazione, fatte salve altre disposizioni di legge, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 50, comma 7-bis.1, del D.lgs. 267/2000 consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro, avvertendo che qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, può essere disposta dal Questore, ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, la misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **INFORMA**

- Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sede staccata di Brescia entro sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque piena conoscenza del presente atto, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

#### **DISPONE**

- La notifica ai Pubblici Esercizi, alle Attività Commerciali e Artigianali, di vendita e somministrazione, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e di produzione e di vendita

di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato di cui all'allegato elenco;

- La trasmissione di copia del presente atto al Settore Polizia Locale, al Servizio SUAP, Attività Commerciali e produttive, alla Prefettura di Brescia, alla Questura di Brescia.

**Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini** previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

**Autorità emanante:** Sig.ra Sindaca di Brescia.

**Proponente:** Settore Sportello Unico Attività Produttive/Commerciali.

**Ufficio presso** cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Sportello Unico Attività Produttive/Commerciali, Via Marconi 12, Brescia – tel. 030 2977866. Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico.

**Responsabile del procedimento amministrativo:** ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Sportello Unico Attività Produttive/Commerciali – Dott. Michele Lorandi.

**Autorità cui è possibile ricorrere** contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).

Brescia, 10/01/2024

LA SINDACA  
LAURA CASTELLETTI / ArubaPEC  
S.p.A.  
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24  
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82